

Roma, 7 dicembre 2000

CIRCOLARE N.155/2000**OGGETTO: TRIBUTI - ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODIFICHE ALIQUOTA IRPEF PER L'ANNO 2000 - LEGGE 23.11.2000, N.354, SU G.U. N.280 DEL 30.11.2000.**

Il decreto legge 30 settembre 2000 n.268 è stato convertito in legge senza sostanziali modifiche.

Com'è noto, il provvedimento ha esteso a 20 milioni annui il primo scaglione d'imposta tassato all'aliquota minima del 18,5% (in precedenza 15 milioni) e ha innalzato le detrazioni d'imposta per reddito di lavoro dipendente. Esso ha previsto inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di restituire entro il mese di novembre l'importo di 350 mila lire a titolo di acconto delle maggiori ritenute operate in corso d'anno.

Con la circolare n.193/2000 il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni.

Si fa presente che la legge di conversione ha confermato il versamento degli acconti d'imposta per l'anno 2000 nella misura ridotta dell'87% per l'Irpef, del 93% per l'Irpeg e del 95% per l'Irap.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.138 e 137/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.280 del 30.11.2000 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268

Testo del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 coordinato con la legge di conversione, 23 novembre 2000, n. 354, recante: "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise".

OMISSIS

Art. 1.

**Modifiche agli scaglioni di reddito
ed agli importi delle detrazioni**

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000";

b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000".

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:

"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000.";

b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:

"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia' ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti

d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita' per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

OMISSIS

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare 193 del 27.10.00

MATERIA FISCALE: Irpef

OGGETTO Chiarimenti in merito all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268.

1. Premessa

L'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto alcune misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di tener conto dei favorevoli andamenti in corso del gettito tributario.

In particolare, per il periodo d'imposta 2000:

- il comma 1 ha inciso sull'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando i primi due scaglioni di reddito ivi previsti. Per effetto di tale modifica l'aliquota del 18,5 per cento deve essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di lire, mentre l'aliquota del 25,5 per cento deve essere applicata per lo scaglione di reddito che va da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire;
- il comma 2 modificando, per le fasce di reddito piu' basse, gli importi delle detrazioni previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonche' quelle spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano uno o piu' redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa minore;
- il comma 3 delinea, per i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973, l'ambito di applicazione temporale delle novita' introdotte dal decreto-legge in commento prevedendo, altresì, l'obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo massimo di lire 350.000;
- il comma 4 riduce la misura dell'acconto ai fini IRPEF e, con riferimento ai soli soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi del periodo d'imposta 1999, detta la disciplina applicativa cui dovranno attenersi i sostituti d'imposta.

2. Nuovi scaglioni di reddito e detrazioni

Con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 268 del 2000, come gia' detto, sono stati modificati, per l'anno d'imposta 2000, i primi due scaglioni di reddito indicati nell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del gia' citato testo unico delle imposte sui redditi.

Per effetto dell'innalzamento del limite massimo del primo scaglione di reddito (soggetto all'aliquota del 18,5 per cento) da 15.000.000 a 20.000.000 di lire, nonche' di quello minimo del secondo scaglione di reddito (soggetto all'aliquota del 25,5 per cento) da 15.000.000 a 20.000.000, e' stata, in sostanza, ridotta di sette punti percentuali l'aliquota applicabile sui redditi superiori a lire 15.000.000 e fino a lire 20.000.000. Infatti, per detti redditi l'aliquota ora applicabile e' pari al 18,5 per cento rispetto all'aliquota del 25,5 per cento prevista ai sensi del precedente testo dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR. Conseguentemente, l'imposta lorda dovuta sui redditi compresi nella predetta fascia subisce una riduzione massima di lire 350.000.

Sempre con riferimento al periodo d'imposta 2000, sono stati rideterminati gli scaglioni di reddito cui fare riferimento ai fini della

spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, nonché di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e di impresa minore, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del TUIR. Per effetto di tali modifiche le predette detrazioni dall'imposta lorda risultano incrementate rispetto alla normativa precedente qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a lire 19.000.000 ovvero uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di impresa di cui all'articolo 79 dello stesso TUIR, di ammontare non superiore a lire 19.000.000.

3. Adempimenti dei sostituti di imposta

Come anticipato, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge n. 268 del 2000, hanno effetto per il periodo d'imposta 2000. Tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che i sostituti d'imposta devono tenerne conto a partire dalla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000. Tale ultima previsione risponde evidentemente alla necessità di rendere in ogni caso applicabili le nuove disposizioni sui redditi del periodo di imposta 2000 tenendo conto che il decreto-legge n. 268 è entrato in vigore il 3 ottobre del medesimo anno.

Così, per i rapporti di lavoro che proseguono dopo la data del 2 ottobre 2000, relativamente ai quali, sulle retribuzioni erogate antecedentemente l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, i sostituti di imposta hanno operato le ritenute in base agli scaglioni di reddito indicati nel testo allora vigente dell'articolo 11, comma 1, del TUIR, i medesimi sostituti sono tenuti a rideterminare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2000, le ritenute dovute da ciascun percipiente sulla base dei nuovi scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente.

Tuttavia, ciò non preclude che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973 possano applicare le nuove disposizioni già a partire dalle retribuzioni erogate dalla data del 3 ottobre 2000.

Come già accennato nella premessa, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in argomento, prevede, inoltre, l'obbligo per i medesimi sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo massimo di lire 350.000. In questo caso non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice restituzione di ritenute operate nel corso dell'anno. Tale restituzione si concretizza, pertanto, nell'incrementare la sola retribuzione erogata nel mese di novembre 2000 (ovvero una delle retribuzioni erogate nel mese di novembre 2000, qualora la cadenza temporale del periodo di paga sia diversa dal mese) di un importo pari al massimo a lire 350.000.

Ovviamente, qualora nel corso dell'anno siano state operate ritenute per un ammontare inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate in corso d'anno.

Nei suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in corso d'anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta restituzione, utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese di novembre. Qualora il predetto ammontare di ritenute non fosse sufficiente a restituire quanto previsto dal decreto-legge n. 268 del 2000, il sostituto di imposta è tenuto ad anticipare la differenza, che sarà recuperata a partire dal primo versamento utile successivo.

4. Casi particolari

4.1 Pluralità di sostituti di imposta

Nei casi in cui nei confronti dello stesso dipendente più sostituti di imposta abbiano restituito, nei limiti precedentemente indicati, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000, il dipendente sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi qualora non si renda possibile consegnare ad uno dei sostituti di imposta, entro il 12 gennaio 2001, le certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati consegnate al medesimo dipendente dagli altri sostituti di imposta. Ciò al fine di rideterminare le imposte dovute sul reddito complessivo restituendo, eventualmente, quanto percepito in eccedenza a titolo di acconto di ritenute.

4.2 Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000

Per i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 268 del 2000, i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600 del 1973 normalmente hanno già effettuato le operazioni di conguaglio tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente vigenti alla data di cessazione del rapporto. In tali situazioni il contribuente ha interesse a presentare la dichiarazione dei redditi per recuperare, in base alle imposte determinate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto-legge n. 268, le maggiori ritenute eventualmente subite.

Relativamente ai predetti rapporti, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria terranno conto, in fase di riliquidazione delle imposte dovute sui redditi indicati alla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 del TUIR erogati nel periodo d'imposta 2000 in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 268 del 2000, delle nuove disposizioni contenute nello stesso decreto-legge.

Per i rapporti di lavoro che, invece, terminano nel periodo temporale compreso fra il 3 ottobre 2000 e il 31 dicembre dello stesso anno 2000, i sostituti di imposta sono tenuti ad applicare immediatamente le nuove disposizioni all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ambito del predetto periodo temporale (3 ottobre-31 dicembre) le nuove disposizioni si rendono, altresì, applicabili nei confronti dei redditi erogati dal sostituto di imposta da assoggettare a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto e relativi acconti, saldi e anticipazioni nonché i compensi arretrati di lavoro dipendente.

4.3 Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000

Per le assunzioni di personale verificatesi successivamente alla data del 2 ottobre 2000, i sostituti di imposta hanno la facoltà di applicare immediatamente le nuove disposizioni. In tale ipotesi, tenuto conto dell'immediata applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 268 del 2000, i sostituti di imposta effettueranno le ordinarie operazioni di conguaglio di fine anno senza essere tenuti ad ulteriori adempimenti.

Qualora, invece, i sostituti di imposta intendano procedere mediante l'applicazione delle vecchie disposizioni, gli stessi saranno tenuti a porre in essere gli adempimenti già commentati nel paragrafo 3.

5. Riduzione dell'acconto di imposta e rideterminazione dello stesso

Per il periodo di imposta 2000, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, ha ulteriormente ridotto dal 92 all'87 per cento la misura dell'acconto IRPEF, già precedentemente ridotta dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000).

Per i contribuenti che hanno presentato il modello UNICO persone fisiche relativo ai redditi 1999, la predetta disposizione comporta che gli stessi, qualora tenuti ad effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000 entro il prossimo mese di novembre, dovranno tenere conto della nuova misura dell'acconto stesso.

Il secondo periodo del citato articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 268, dispone, inoltre, che relativamente ai soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al sostituto di imposta o ad un Centro di assistenza fiscale, i sostituti di imposta, all'atto del prelievo della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000, sono tenuti a determinare in via automatica la nuova misura dell'acconto senza attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, i sostituti di imposta, sulla base dei dati in loro possesso (730/4 o risultanze dell'assistenza fiscale prestata direttamente) saranno direttamente tenuti a prelevare la seconda o unica rata di acconto IRPEF operando una semplice proporzione.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un CAF al sostituto di imposta contenga i seguenti dati:

- prima rata di acconto lire 368.000;
- seconda rata di acconto lire 552.000.

Sulla base di questi dati il sostituto di imposta è a conoscenza dell'ammontare complessivo dell'acconto, determinato nella misura del 92 per cento, pari a lire 920.000. Sarà sufficiente impiantare la seguente proporzione:

$920.000 : 92 = X : 87$ dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento.

Nell'esempio prospettato $X =$ lire 870.000

Tenuto conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall'importo complessivo dell'acconto, così come rideterminato, l'ammontare della prima rata per ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.

L'ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza:

$870.000 - 368.000 =$ lire 502.000

Qualora, invece, il sostituto di imposta abbia ricevuto entro il 30 settembre 2000 la richiesta formale da parte di un dipendente di effettuare il prelievo della seconda o unica rata di acconto in misura ridotta, lo stesso sostituto di imposta potrà tenere conto della sola richiesta del dipendente senza rideterminare l'87 per cento oppure potrà tenere conto contemporaneamente della richiesta del dipendente e della nuova misura dell'acconto.

Partendo dagli stessi dati dell'esempio precedente, si supponga che il dipendente abbia richiesto al proprio sostituto di imposta di effettuare il

prelievo della seconda rata di acconto per un importo pari a lire 368.000 anziche' di lire 552.000.

Il sostituto di imposta, che in questo caso non intende ricalcolare l'acconto nella misura dell'87 per cento, si limitera' a prelevare quanto richiesto dal dipendente. In tale ipotesi, tuttavia, il sostituto di imposta sara' tenuto a portare a conoscenza del contribuente la scelta operata utilizzando, a tal fine, le annotazioni dello schema di certificazione unica per i redditi dell'anno 2000.

Il sostituto di imposta che, invece, intenda rideterminare l'acconto nella misura complessiva dell'87 per cento, tenendo comunque in considerazione la richiesta espressa dal dipendente, operera' i calcoli con le seguenti modalita' (ipotizzando, per semplicita', gli stessi dati numerici degli esempi precedenti):

- l'importo di lire 736.000 (dato dalla somma della prima rata di acconto operata e dell'importo richiesto dal dipendente a titolo di seconda rata di acconto) rappresenta l'acconto complessivo da prelevare per effetto della richiesta del dipendente, determinato nella misura del 92 per cento;
- sara', in tal caso, sufficiente impiantare la seguente proporzione $736.000: 92 = X: 87$ dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto per effetto della richiesta del dipendente, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento.

Nell'esempio prospettato $X =$ lire 696.000. Tenuto conto che la prima rata di acconto e' gia' stata prelevata, sara' necessario sottrarre dall'importo complessivo dell'acconto, cosi' come rideterminato, l'ammontare della prima rata per ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.

L'ammontare della predetta seconda rata sara' dato, pertanto, dalla seguente differenza:

$$696.000 - 368.000 = \text{lire } 328.000$$

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

a l'articolo 13, commi 1 e 3, del citato Testo Unico,